

San Filippo del Mela, 19/04/2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare –
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto di centrale termoelettrica nel comune di Pace del Mela (ME) – impianto peaker per bilanciamento rete elettrica” (codice procedura ID4953) – Osservazioni alla documentazione integrativa

Con le presenti osservazioni si intende replicare alle “Controdeduzioni alle osservazioni del pubblico” acquisite dal MATTM il 30/01/2020.

In merito alla data di acquisizione delle osservazioni del pubblico, si evidenzia che essa sovente non coincide con quella dell'effettivo invio, specie se quest'ultima avviene a ridosso di giorni festivi o prefestivi: è quindi perfettamente normale che la gran parte delle osservazioni siano state acquisite al protocollo ufficiale del MATTM il lunedì 16 dicembre 2019.

Peraltro anche le stesse controdeduzioni del proponente riportano la data del 27/01/2020, antecedente alla data di acquisizione al protocollo ufficiale del MATTM.

Entrando nel merito delle controdeduzioni, esse appaiono alquanto insufficienti in quanto non aggiungono nuovi elementi tali da superare le principali criticità evidenziate nelle osservazioni.

Nelle nostre osservazioni abbiamo evidenziato come la qualità dell'aria della valle del Mela sia caratterizzata da elevati livelli di ozono, spesso pericolosi per la salute umana e che di recente hanno superato i limiti previsti nel D.Lgs. 155/2010.

L'impianto proposto determinerebbe nell'area un incremento delle emissioni di NO_x, che sono tra i principali precursori dell'ozono.

Il proponente non ha dimostrato affatto che tale incremento non determinerebbe un peggioramento dei già critici livelli di ozono, nè nella documentazione depositata con l'istanza, nè nelle controdeduzioni.

A tal riguardo, nelle controdeduzioni il proponente afferma che *“gli studi sviluppati nell'ambito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. - i cui risultati sono riepilogati nei capitoli*

conclusivi dello Studio di impatto atmosferico redatto dalla società Enviroware S.r.l., della Valutazione della Componente Sanitaria predisposta dalla Dott.ssa Barocci e dello Studio preliminare ambientale [...] - hanno consentito di escludere significativi impatti ambientali”.

Tuttavia nei capitoli conclusivi dei documenti citati non vi è traccia di alcun riferimento all'ozono.


La mancata considerazione dell'impatto sui già critici livelli di ozono è già di per sé sufficiente a porre la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale.

Per di più, la documentazione depositata dal proponente non tiene in considerazione nessuna delle criticità ambientali evidenziate nel recente Piano regionale di tutela della qualità dell'aria (tra cui, per l'appunto, quelle relative all'ozono), limitando la propria considerazione ai soli dati del 2018. Viceversa una corretta valutazione dello stato di qualità dell'aria, per non rischiare di essere inficiata dalla variabilità metereologica, dovrebbe essere condotta su un periodo di tempo più lungo, analogamente a quanto effettuato nel Piano regionale di tutela della qualità dell'aria.

Inoltre il proponente non ha effettuato alcuna valutazione sul complesso delle emissioni degli impianti e delle attività presenti, che non coincide con la valutazione dello stato della qualità dell'aria, in quanto le emissioni prevedibili alla massima capacità autorizzata spesso non coincidono con quelle storicamente verificatesi.

Si ricorda che l'art. 271, comma 5, del DLgs. 152/2006 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria un'istruttoria che valuti anche *“il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata”*: da notare come la valutazione delle emissioni degli altri impianti e quella dello stato di qualità dell'aria siano considerate come step distinti, entrambi necessari, dell'istruttoria.

Per quanto riguarda le controdeduzioni rispetto al parere della Soprintendenza di Messina, si evidenzia che l'area di importanza archeologica più prossima al sito di interesse non è situata a più di 5 Km di distanza, come erroneamente asserito dal proponente, bensì in C.da Archi a circa 1 Km di distanza, come può essere facilmente desunto dal seguente estratto cartografico:



Infatti le aree di interesse archeologico più prossime corrispondono ad i contesti paesaggistici individuati nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 come 12h (*"Paesaggio dell'aree archeologiche di Tindari, C.da S. Leo, C.da Parco, C.da Archi, ecc..."*)¹ e 12d (*"Paesaggio dell'aree di interesse archeologico di Torreforte, [...], C.da Archi, S. Domenico, S. Gaspano"*)². Si evidenzia inoltre che l'area archeologica di C.da Archi (individuata nel soprastante estratto cartografico come "12h") è stata "dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante" con il D.D.G. n. 249 del 2-2-2017 per la "presenza di un insediamento rurale con annesso impianto produttivo (fornace) di età romana tardo imperiale"³.

¹ Vedi Norme di Attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9, consultabili al link http://www.sitr.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/beni_culturali/piani_paesaggistici_norme_attuazione/norme_attuazione_Messina_Ambito_9.pdf, pag. 234.

² Ivi, pag. 230

³ Il D.D.G. n. 249 del 2-2-2017 è consultabile al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Decreti2017/PIR_Febbraio2017/PIR_2asettimana610/DD%20249%20-%20202-02-2017%20vincolo%20art%2013%20D%20Lgs%2042-2004.pdf


In ogni caso il parere MiBACT del 31.01.2020 ha espresso l'avviso che il progetto debba essere assoggettato a V.I.A. non solo per "gli aspetti di tutela archeologica evidenziati dalla Soprintendenza di Messina", ma anche in considerazione della "sensibilità del contesto, proiettato verso il golfo di Milazzo, territorio di **grande pregio paesaggistico**".

A tal riguardo bisogna precisare che il sito scelto per l'impianto in progetto, oltre a trovarsi a poche centinaia di metri da aree sottoposte a vincolo paesaggistico e archeologico, è di per sè stesso interessato dagli indirizzi che il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 prevede per la riviera di levante del Paesaggio Locale 12, all'esterno delle aree vincolate. Tali indirizzi sono volti "alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato", nonché a "rimuovere e/o mitigare i fattori d'inquinamento ambientale e paesaggistico"⁴.


Si tratta in ogni caso di norme indirizzate ad un alleggerimento e non ad un aggravamento dei detrattori paesaggistici e che quindi sono orientate in direzione opposta alle opere in progetto.

Giuseppe Maimone, n.q. di legale rappresentate dell'

"A.D.A.S.C." – Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini



Davide Fidone, n.q. di legale rappresentante del
Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela



⁴ vedi sottopar.fo "d. Paesaggio della riviera di levante", pag. 226-227 delle Norme di Attuazione